



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA

SETTORE VII

(Ufficio di Gabinetto)

ORDINANZA SINDACALE N. 26 del 30-12-2023

OGGETTO: DIVIETO UTILIZZO DI PETARDI – BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI NEL TERRITORIO DI PRIOLO GARGALLO, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E A TUTELA DEGLI ANIMALI.

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- ✓ è sempre più diffusa la tradizione di festeggiare la notte di Capo d'anno con l'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- ✓ ogni anno si registrano, nel territorio nazionale, infortuni anche gravi, causati a persone dall'uso di tali prodotti;
- ✓ esiste un oggettivo pericolo anche se trattasi di prodotti provenienti da una libera vendita, atteso che comunque trattandosi di materiali esplosivi sono in grado di arrecare danni fisici a volte irreversibili sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- ✓ l'esplosione indiscriminata dei botti può provocare notevole stress agli anziani, ai bambini e ai soggetti cardiopatici nonché una serie di conseguenze negative a danno degli animali domestici e non, in quanto il fragore delle esplosioni, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva), li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così, al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali;
- ✓ il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979;
- ✓ l'utilizzo di materiale esplosivo è stato sempre oggetto di lamentele da parte di molti cittadini;
- ✓ in conseguenza di tali pratiche, si possono, altresì, verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale;

VISTI:

la Legge 24 Novembre 1981 n. 689 e il relativo DPR 29 Luglio 1982 n. 571; - Il Decreto Legge 23 Maggio 2008 n. 92 recante " Misure Urgenti in materia di Sicurezza Pubblica " convertito con modificazioni con Legge 24 Luglio 2008 n. 125;

l'art. 50, comma 5 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 8 del D. L. n. 14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017 che testualmente cita: [...] le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di accensione di petardi e mortaretti e comunque prodotti esplosivi;

l'art. 54, comma 4 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e l'art. 54 c. 4 bis così come modificato dall'art. 8 c. 1 lett. b) del D. L. n. 14/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017 che testualmente cita: " I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, [...] ovvero riguardano fenomeni di accensione prodotti esplosivi in luogo pubblico ";

RITENUTO necessario, impedire l'uso di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere, al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la quiete pubblica, nonché il benessere degli animali e la protezione del patrimonio pubblico;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti:

Ai sensi dell'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, 1° comma, del D. L. 20 Febbraio 2017, convertito nella Legge 18 Aprile 2017 n. 48, il divieto assoluto di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari su piazze, vie e aree pubbliche in tutto il territorio comunale, dalla data della presente Ordinanza e fino al 06 gennaio 2020;

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, la violazione amministrativa pecuniaria prevista dalla presente Ordinanza è prevista dalla Legge 689/81 e ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000;

Il Responsabile del VII Settore
F.to (geom. Vincenzo CARRUBBA)

IL SINDACO

Approva la superiore proposta e

ORDINA

Il divieto di sparo di petardi, botti, mortaretti, artifici pirotecnici di qualsiasi tipo, anche se di libera vendita. **Il provvedimento è esteso a tutto il territorio comunale ed è valido dal giorno 30 Dicembre 2023 al 6 Gennaio 2024**

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.7 bis del Decreto Legislativo 267/2000, di importo compreso da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art.13 della legge 689/1981 e s.m.i. nonché la successiva confisca ai sensi dell'art.20 c.5° della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali ed ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa legge 689/1981 e s.m.i..

AVVISA

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, che il responsabile del procedimento è il geom. Vincenzo Carrubba dirigente del VII Settore Organi Istituzionali;

AVVERTE

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla notifica/pubblicazione.

Il Comando di Polizia Municipale e le forze dell'Ordine sono incaricati al controllo sull'osservanza della presente ordinanza.

Copia della presente verrà pubblicata per giorni 15 consecutivi all'albo pretorio del comune sul sito internet del Comune e trasmessa a S.E. il Prefetto di Siracusa, alle Forze dell'Ordine e al Comandante della Polizia Municipale

Priolo Gargallo, li 30.12.2023

IL SINDACO

ON. DOTT. GIUSEPPE GIANNI